



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

C O P I A

**DELIBERAZIONE N. 14**

**CODICE ENTE 10869**

**del 22.04.2026**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.**

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **VENTIDUE** del mese di **APRILE** alle ore 21:00 Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1) GRASSI      | GIANNI         |
| 2) OMETTO      | LUIGINA SIMONA |
| 3) RANZATO     | EMANUELA       |
| 4) COMUNIAN    | CHIARA         |
| 5) GOTTARDI    | MATTEO         |
| 6) STORTI      | NICOLA         |
| 7) BIGNOTTI    | CLAUDIO        |
| 8) ZEN         | MARCO          |
| 9) SOMENZI     | GIOVANNI       |
| 10) BULGARELLI | MAURIZIO       |
| 11) CAVICCHINI | FRANCESCA      |
| 12) CHIZZONI   | GIANNI         |
| 13) CREMONA    | GIANLUCA       |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	

Presenti: 11

Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sabina CANDELA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Nicola STORTI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

---

Illustra il punto 6 all'ordine del giorno il Sindaco, il quale dà lettura di una propria relazione in cui spiega che l'articolazione tariffaria della Tassa Rifiuti, ai fini della copertura integrale dei costi della raccolta, si basa sulle risultanze del PEF appena approvato, e che l'aumento del PEF comporta il naturale aumento delle tariffe TARI. Per l'anno 2026 il valore tariffario approvato con il PEF è pari a € 581.111 e il totale è stato ripartito anche quest'anno tra utenze domestiche (68%) e non domestiche (32%). L'aumento sulle utenze domestiche consente comunque di mantenere tariffe che risultano al di sotto della media dei Comuni medio-piccoli della Lombardia (il dato medio restituito dai dati di "cittadinanza-attiva anno 2025" riporta una differenza in negativo del 21%). Anche l'aumento sulle utenze non domestiche consente di mantenere tariffe mediamente più basse, in alcuni casi anche del 30/50 % rispetto alla media dei Comuni del Nord Italia.

Prende la parola il consigliere di minoranza Bulgarelli, il quale anticipa il loro voto contrario, in quanto (secondo lui) occorre passare alla tariffa puntuale, come già aveva anticipato sin dal 2023.

Secondo Bulgarelli va premiato chi fa una raccolta differenziata corretta ed invece va punito chi è incivile. È proprio un discorso di civiltà.

Il Sindaco si dichiara d'accordo su tale principio, ma molto spesso è difficile individuare chi abbandona i rifiuti di notte.

Evidenzia anche che il personale dipendente non sempre è in servizio (per motivi di malattia, ecc), per cui anche la gestione del verde a volte è in sofferenza. Spesso gli amministratori, di domenica, provvedono direttamente alla raccolta dei rifiuti abbandonati accanto ai cestini a Fondo Mincio per assicurare al meglio il decoro urbano.

Prende la parola anche il consigliere di minoranza Cremona, il quale si riallaccia a quanto sollevato dal consigliere Bulgarelli ed evidenzia che se sono costretti gli amministratori a sfalciare l'erba o a raccogliere i rifiuti, forse c'è qualcosa da rivedere.

Il Sindaco replica che per mantenere il decoro del Comune e assicurare i servizi ai cittadini non è un disonore se l'amministratore, in prima persona, partecipa e collabora ad attività di spettanza del personale dipendente, viene fatto anche da molti altri sindaci e amministratori.

Il consigliere Cremona, per coerenza con quanto già dichiarato lo scorso anno, dichiara che voterà "contrario". Secondo lui il servizio di gestione dei rifiuti doveva rimanere interno, ossia con una gestione in economia.

Il Sindaco ribadisce che l'ingresso nella gestione di tale servizio, da parte di Mantova Ambiente, sarà graduale, nel senso che si manterrà come gestione in economia l'attuale giro esterno (che ad oggi stanno facendo i nostri operai, così come la gestione della piazzola ecologica e lo spazzamento delle strade). Pertanto, tale modalità di gestione (mista) si manterrà sino al pensionamento del nostro personale operaio.

Mentre i due giri di Rodigo e di Rivalta (che ad oggi sono svolti da una cooperativa e da Mantova Ambiente) saranno gestiti da Mantova Ambiente, mediante l'operatore economico che si aggiudicherà la gara indetta, appunto, dalla Società Mantova Ambiente.

Conclusi gli interventi, il presidente pone in votazione il punto 6 all'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota

fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che a partire dall'anno 2021 il Comune di Rodigo ha avviato la fase di allineamento alle modalità di calcolo delle tariffe rispetto a quanto previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27/12/2013 n. 147 e dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;

VISTA la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), applicabile per il quadriennio 2026-2029;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

CONSIDERATO che, nel procedimento di definizione delle tariffe, sono adottati i coefficienti di produzione di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e, per calmierare l'impatto delle rimodulazioni tariffarie su alcune categorie di utenze non domestiche, ci si avvale di quanto dettato dall'articolo 1 comma 652 della Legge 27/12/2013 n. 147 che prevede che:

- "il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";
- "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento";

CONSIDERATO CHE:

- che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 206, dispone che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.*";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

CONSIDERATO che con Delibera del 3 agosto 2023 n. 386, Arera (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito due componenti perequative con obbligo di aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

VISTO che la componente *UR1*, risulta pari a Euro 0,10 mentre la componente *UR2* risulta pari a Euro 1,50 per un totale di Euro 1,60/utenza e che le stesse, risultando aggiuntive rispetto al tributo TARI, non rientrano in alcuna voce del Piano Economico Finanziario ed estranee al sistema di calcolo delle tariffe da approvare con la presente deliberazione;

CONSIDERATO che con Delibera del 1 aprile 2025 n. 133, Arera ha istituito una ulteriore componente perequativa denominata *UR3*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

VISTO che la componente *UR3*, risulta pari a Euro 6,00/utenza e che la stessa, risultando aggiuntiva rispetto al tributo TARI, non rientra in alcuna voce del Piano Economico Finanziario ed è estranea al sistema di calcolo delle tariffe da approvare con la presente deliberazione;

VISTO il Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029 adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 22/04/2026;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione, formulate nella parte fissa e variabile per utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che il valore totale delle entrate tariffarie da utilizzare per il calcolo delle tariffe, determinato dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025, risulta pari a €. 581.111;

RITENUTO di determinare per l'anno 2026 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nella seguente misura:

- utenze domestiche € 395.155,48
- utenze non domestiche € 185.955,52;

DATO ATTO che per le utenze non domestiche la ripartizione del carico tariffario tra quota fissa e variabile viene mantenuta in coerenza con le risultanze contabili del PEF 2026-2029 (MTR-3), ossia nella misura del 18% (fissa) e 82% (variabile);

RITENUTO invece opportuno, per motivi di sostenibilità sociale e tutela dei nuclei familiari, rideterminare la ripartizione per le sole utenze domestiche fissandola nel 40% per la quota fissa e nel 60% per la quota variabile, al fine di mitigare così l'eccessivo sbilanciamento sulla quota variabile previsto dal Piano;

CONSIDERATO opportuno fissare la scadenza delle rate della TARI 2026 come segue:

- 1' rata (o rata unica) 30 giugno
- 2' rata 30 settembre;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio interessati, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bulgarelli, Cavicchini, Cremona), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22/04/2026 relativo al quadriennio 2026-2029;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che la manovra tariffaria sarà effettuata sulle risultanze del suddetto piano pluriennale, con riferimento alla parte relativa all'esercizio anno 2026;
- 4) **DI APPROVARE** per l'anno 2026 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrale e sostanziale, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- 5) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario annualità 2026;
- 6) **DI FISSARE** al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 7) **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla TARI;
- 8) **DI DARE ATTO** che all'importo del Tributo comunale sui rifiuti dovranno essere aggiunte le componenti perequative *UR1*, *UR2* e *UR3* come previsto dalle Delibere n. 386/2023 e n. 133/2025 di Arera (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente);
- 9) **DI DARE MANDATO** all'ufficio tributi di procedere all'emissione degli avvisi di pagamento TARI per l'anno in corso prevedendo due scadenze: 30/06/2026 e 30/09/2026;
- 10) **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 11) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere all'applicazione delle tariffe, con separata votazione: voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bulgarelli, Cavicchini, Cremona), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 14 del 22/04/2026 ad oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 22.04.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to Dott. Emiliano BONATTI*

---

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 22.04.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to Rag. Elena FURLANI*



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Nicola Storti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Sabina Candela

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 30/04/2026 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Sabina Candela

---

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**Divenuta esecutiva in data 10/05/2026**

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art.134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Sabina Candela

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Sabina Candela

---

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE****ANNO 2026**

<b>Numero componenti</b>	<b>KA</b>	<b>Tariffa quota fissa al metro quadro</b>	<b>KB</b>	<b>Tariffa quota variabile a famiglia</b>
<b>1</b>	0,80	<b>0,36286</b>	0,80	<b>48,47418</b>
<b>2</b>	0,94	<b>0,42636</b>	1,80	<b>109,06691</b>
<b>3</b>	1,05	<b>0,47625</b>	2,30	<b>139,36328</b>
<b>4</b>	1,14	<b>0,51707</b>	2,60	<b>157,54110</b>
<b>5</b>	1,23	<b>0,55789</b>	2,90	<b>175,71892</b>
<b>6 e oltre</b>	1,30	<b>0,58964</b>	4,10	<b>248,43019</b>

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

ANNO 2026

Codice	Attività	KC	Tariffa quota fissa €. / metro quadro	KD	Tariffa quota variabile €. / metro quadro
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4540	0,17294	3,7240	0,81004
2	Cinematografi e teatri	0,3013	0,11477	2,5100	0,54598
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6000	0,22856	4,9000	1,06585
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,8800	0,33522	7,2100	1,56832
5	Stabilimenti balneari	0,3826	0,14574	3,1212	0,67892
6	Esposizioni, autosaloni	0,5950	0,22665	4,9200	1,07020
7	Alberghi con ristorante	1,8600	0,70853	15,2500	3,31718
8	Alberghi senza ristorante	1,3400	0,51045	11,1200	2,41882
9	Case di cura e riposo	2,0000	0,76186	16,2800	3,54123
10	Ospedale	1,0722	0,40843	8,8274	1,92014
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,9700	0,75043	12,4500	2,70812
12	Banche ed istituti di eredito	0,6100	0,23237	5,0300	1,09413
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,1160	0,42512	9,1700	1,99466
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2825	0,48854	10,5050	2,28505
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,8070	0,30741	6,6210	1,44020
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,7800	0,67806	14,5800	3,17144
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,0120	0,38550	8,3160	1,80890
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,9775	0,37236	8,0500	1,75104
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,0580	0,40302	8,6900	1,89025
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,6770	0,25789	5,5500	1,20724
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7660	0,29179	6,2640	1,36255
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,2152	1,22477	26,3560	5,73296
23	Mense, birrerie, amburgherie	11,5220	4,38908	94,4280	20,53998
24	Bar, caffè, pasticceria	2,3756	0,90494	19,4452	4,22972
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,2790	0,86814	18,6920	4,06588
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,5507	0,59071	12,6880	2,75989
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,1624	1,58558	34,0860	7,41439
28	Ipermercati di generi misti	1,5718	0,59875	12,9163	2,80955
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,9200	2,63604	56,7800	12,35079
30	Discoteche, night-club	1,9100	0,72758	15,6800	3,41071